

Publicato il 27/02/2018

N. 02168/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02455/2014 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2455 del 2014, proposto da:
A. M. , rappresentato e difeso dall'avvocato Edmondo Tomaselli, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Collatina, 91;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato
Antonio Garofoli, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale in Roma,
via del Tempio di Giove 21

per la dichiarazione dell'illegittimità

del silenzio serbato da Roma Capitale sulla sua istanza del 14.11.2013 di
accertamento di conformità delle opere realizzate sull'immobile di via
.....e per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di
pronunciarsi sull'istanza stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. M. A. ha agito dinanzi al Tribunale per la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sulla sua istanza del 14.11.2013 di accertamento di conformità delle opere realizzate sull'immobile di viae per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza stessa.

A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del DPR n. 380/2001 e degli artt. 2 e 3 della l.n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale, eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e, nel merito, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso, evidenziando di aver anche provveduto a rigettare espressamente l'istanza del ricorrente con provvedimento del 6.08.2014, emesso a seguito di comunicazione del preavviso di rigetto 21.03.2014.

Alla camera di consiglio del 12.01.2018 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso proposto ex art. 117 c.p.a. dal ricorrente contro il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla sua istanza di accertamento di conformità è inammissibile; come evidenziato, in verità, dalla costante giurisprudenza, "decorsi inutilmente i termini per l'adozione di un provvedimento formale sull'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, t.u. 6 giugno 2001, n. 380, si è formato un provvedimento tacito di rigetto, con la conseguenza che il silenzio non è comunque ricorribile mediante il rito speciale di cui all'art. 117 c.p.a., poiché non si tratta di una mera inerzia dell'Amministrazione, ma di un

silenzio significativo avente, per norma di legge, una valenza provvedimentoale” (ex multis, TAR Molise, Sez. I, 13.03.2015 n. 99); infatti, “una volta decorso il termine di 60 giorni, si forma il silenzio - diniego, che può essere impugnato dall'interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento, senza che possano ravvisarsi in esso i vizi formali propri degli atti, quali i difetti di procedura o la mancanza di motivazione, con la conseguenza che il predetto provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione ed impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il suo contenuto di rigetto. Pertanto, l'ordinamento, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, non prevede alcun obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso, qualificando il silenzio serbato sulla predetta istanza come rifiuto della stessa” (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 22.08.2016 n. 4088).

Da qui, l'inammissibilità del ricorso proposto contro il silenzio-inadempimento della p.a.

Per l'avvenuta adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento espresso di diniego di sanatoria (nel quale sono esplicitate le ragioni di inaccogliabilità dell'istanza di accertamento di conformità richiesto dal ricorrente), che non risulta essere stato tempestivamente impugnato, devono poi, in ogni caso, essere dichiarate improcedibili le censure di legittimità espresse dal ricorrente contro l'originario silenzio-rigetto, a sostegno della pretesa fondatezza della sua domanda.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, come detto, dichiarato inammissibile con riguardo all'impugnazione del silenzio-inadempimento e, per la restante parte, improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),
definitivamente pronunciando,

- dichiara, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso in parte inammissibile e per, il resto, improcedibile;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore di Roma Capitale delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO